



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3030 di data 31 gennaio 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione del tratto iniziale della pista da sci da discesa n. 7/2/22 denominata "BELVEDERE" e di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

| | |
|----------------------|---|
| Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 dicembre 2021, prot. n. 933755, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione del tratto iniziale della pista da sci da discesa n. 7/2/22 denominata "BELVEDERE" e di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda, evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

| progr. | denominazione file | prot. | data | allegato |
|--------|---|--------|------------|----------|
| 1 | 00 Relaz_TecnicoDescrittiva DocFotografica PistaBELVEDERE dicembre2021 .pdf | 933755 | 24/12/2021 | A01 |
| 2 | 01 Corografia_Est-Mappa Pista_BELVEDERE Dicembre-2021.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A02 |
| 3 | 02 Planimetria Pista_BELVEDERE Dicembre-2021.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A03 |
| 4 | 03 Sezioni Pista_BELVEDERE Dicembre-2021.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A04 |
| 5 | 05 Rel_GEOLOGICA 1207-21 SISTEMAZIONE PISTA BELVEDERE -F.F.M.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A06 |
| 6 | 06 RELAZ_FORESTALE-SISTEMAZIONE-PISTA-BELVEDERE-FOLGARIDA.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A09 |
| 7 | 07 RELAZ_NIVOOGICA-SISTEMAZIONE-PISTA-BELVEDERE-FOLGARIDA.pdf | 933755 | 24/12/2021 | A10 |

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di sistemazione del tratto iniziale della pista da sci da discesa denominata "Belvedere" e di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida, ed in particolare:

- la sistemazione del tratto iniziale della pista, compreso tra circa quote 1633 e 1550 m.s.l.m. per uno sviluppo di circa 350 m, tramite:
 - operazioni di sterro e di riporto del terreno tra le sezz. 1÷7, finalizzate a ridurre la pendenza trasversale del tracciato, da un massimo del 12% al 6%, circa, e ad allargare il piano sciabile fino ad un massimo di circa di 5,10 m, in modo da agevolare in particolare la fruibilità della pista agli sciatori meno esperti;
 - la riprofilatura della livelletta e l'allargamento del tracciato fino ad un massimo di circa 5,90 m, tra le sezz. 7÷12, con operazioni di sterro a monte e il riporto del materiale di risulta a valle;
 - la profilatura lungo il tratto di pista di circa n. 13 canalette di scolo delle acque superficiali che, fino alla sez. 4 saranno di tipo a dispersione naturale verso la sinistra orografica della pista, mentre quelle successive confluiranno in un fosso di guardia laterale ricavato sulla sinistra orografica del tracciato, e saranno poi convogliate poco dopo la sez. 12, per mezzo di un canale trasversale, in un bacino di micro-laminazione posto a fondo rampa in destra orografica. Per limitare la pendenza di accesso di una limitrofa stradina forestale che sale alla pista in destra orografica verrà inoltre realizzata una scogliera in massi di sostegno della rampa;
- la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo la quasi totalità della pista, a partire dalla sez. 7 fino al termine del tracciato, tra circa quote 1597 e 1370 m.s.l.m. per uno sviluppo di circa 1.205 m, tramite la posa di nuove condutture di linea interrato, posizionate prevalentemente in sinistra orografica, e di circa n. 13 pozzetti attrezzati.

I lavori comprendono inoltre operazioni di esbosco, la sistemazione finale ed il rinverdimento con miscuglio di specie autoctone di tutte le superfici manomesse.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto iniziale della pista da sci da discesa n. 7/2/22 denominata "BELVEDERE" e di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - a fine lavori dovrà essere riposizionato il cippo di confine tra i comuni catastali di Dimaro e di Presson;
 - nel caso i lavori in argomento andassero ad interferire con acque di falda dovrà essere verificato il corretto funzionamento dei sistemi di laminazione delle acque;
 - i lavori dovranno essere realizzati con il coinvolgimento del soggetto proprietario dell'acquedotto;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento su apposito capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 800,00 (euro ottocento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
4. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare la pista a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che qualora l'intervento relativo alla posa della nuova linea di innevamento programmato non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
9. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche;
10. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr